

## CONCORDATO PREVENTIVO

### SCADENZA AL 31/10/2024

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance previsto dal D.Lgs. 13/2024 volto a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi. Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfetario (questi ultimi vedranno però il concordato preventivo limitato alla sola annualità 2024).

Per le società che applicano gli ISA, l'accettazione della proposta da parte di società di persone e soggetti equiparati e di società di capitali in regime di **trasparenza fiscale**, vincolerà anche tutti i soci e gli associati.

L'accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF/IRES ed eventualmente ad IRAP i redditi pre-concordati.

Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con l'Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.

L'aliquota applicabile varia in base al punteggio di affidabilità (ISA) ottenuto in relazione al periodo d'imposta precedente a quello di ingresso nel concordato. In particolare:

- per i contribuenti con punteggio ISA 8, 9 o 10, l'aliquota è pari al 10%;
- per i contribuenti con punteggio ISA 6 o 7, l'aliquota è pari al 12%;
- per i contribuenti con punteggio ISA 5 o inferiore, l'aliquota è pari al 15%.

Il concordato preventivo produce effetti anche nella sfera previdenziale INPS, quindi per la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata, il reddito concordato avrà valenza anche ai fini contributivi. Il contribuente ha comunque la facoltà di versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, solo nell'ipotesi in cui sia superiore rispetto a quello concordato.

Per quanto riguarda invece i professionisti con cassa privata (commercialisti, avvocati, geometri, ingegneri, architetti, medici, veterinari e altre casse), l'orientamento prevalente ritiene non applicabile ai contributi dovuti alle Casse professionali la disciplina del nuovo concordato preventivo biennale, pertanto i contributi di queste casse dovranno essere conteggiati sul reddito effettivo conseguito dal contribuente e non sul reddito concordato.

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato i **contribuenti aderenti non potranno essere sottoposti agli accertamenti**, di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento induttivo), pur permanendo la possibilità che i medesimi soggetti siano oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, e accertamenti bancari e indagini finanziarie il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

Per il primo anno di applicazione, l'adesione al concordato preventivo biennale coincide con il termine previsto per l'invio delle dichiarazioni dei redditi, fissato al 31 ottobre. Da ciò discende che per quest'anno l'adesione al concordato non prevede un invio telematico autonomo, ma il tutto verrà comunicato con la Dichiarazione dei Redditi a cui si dovrà agganciare, per il tramite dell'allegato modello ISA, il quadro P nel quale il contribuente renderà nota la propria volontà di aderire. Il nuovo modello di concordato deve però essere presentato esclusivamente nel caso in cui il contribuente decida di accettare la proposta.

I contribuenti che nell'anno 2023 si sono avvalsi del regime forfettario potranno accettare il reddito proposto dall'Agenzia delle Entrate direttamente in Dichiarazione dei Redditi 2024 tramite la compilazione della nuova sezione VI inserita nel quadro LM. Sono esclusi tutti i forfettari che hanno aperto la partita iva nel corso del 2023 o l'hanno cessata nel 2023, o hanno superato il limite dei ricavi di 85.000 Euro nel corso del 2023 oppure hanno aderito al regime forfettario nel corso del 2024 avendo adottato nel 2023 un regime di contabilità semplificato o ordinario.

La metodologia che l'Agenzia delle Entrate utilizza per formulare le proposte ai contribuenti è stata sviluppata con riferimento alle specifiche attività economiche, tiene

conto degli andamenti economici e dei mercati, della redditività individuale e settoriale come desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria. La misura del reddito che viene proposta al contribuente sarà più o meno elevata a seconda del grado di affidabilità (punteggio ISA fra 1 e 10) che il contribuente raggiunge nella dichiarazione per l'anno 2023. Per coloro che evidenziano un punteggio ISA basso o molto basso il reddito concordato potrebbe essere molto alto rispetto al reddito normalmente dichiarato.

Il concordato preventivo biennale non ha alcun effetto ai fini dell'Iva.

**Lo studio ha ultimato i conteggi per tutti i clienti che possono usufruirne, ad eccezione di quelli per i quali vige una causa di esclusione prevista dalla normativa stessa, al fine di giustificare in sede di controllo, la mancata adesione per assenza di convenienza o eccessiva onerosità.**

**Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.**